

Contributi per la continuità e la competitività delle imprese sul territorio della provincia di Ferrara interessate dal sisma del maggio 2012

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 19 febbraio 2013

BANDO APERTO DAL 15 APRILE 2013 FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI

1. PREMESSA

A seguito degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito, nel mese di maggio 2012, alcuni areali della Regione Emilia-Romagna e con particolare intensità tutto l'alto ferrarese, senza peraltro risparmiare la città di Ferrara ed i territori limitrofi, la Camera di Commercio intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici stessi, anche con il fine di promuovere elevati livelli di competitività e innovazione nelle attività economiche.

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*;
- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La dotazione finanziaria prevista per gli interventi è pari complessivamente a euro 334.000. Gli interventi sono finalizzati per:

- 150.000 euro a sostegno della Misura 1;
- 184.000 euro a sostegno della Misura 2.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese con sede e/o unità operativa, nella provincia di Ferrara, localizzata nei Comuni di cui all'allegato 1 (Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda) del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 (come convertito nella L. n. 122 del 1° agosto 2012), nonché nel Comune di Argenta - ai sensi dell'art. 67 septies del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012 - , iscritte al Registro delle imprese ed attive alla data del 20 maggio 2012.

4. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese che:

- risultino inattive;
- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà che siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02).

IMPORTANTE - Sono, inoltre, escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 *** (**si veda nota in calce al bando**).

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di Commercio di Ferrara per le necessarie verifiche e valutazioni.

N.B.: è consentita la presentazione di una sola domanda di contributo da parte della medesima impresa anche a valere su entrambe le misure, con i limiti specificati al successivo articolo 7. *Ammontare del contributo.*

5. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Misura 1 - riservata alle imprese NON danneggiate dal sisma –

Gli interventi previsti dalla presente misura sono relativi alle attività produttive che si svolgono in **edifici assimilabili ai capannoni** industriali e che ricadono nei comuni elencati nell'allegato 1 al decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 per le quali vanno seguite le procedure descritte nell'art. 3, commi 7, 8, 9 e 10, dello stesso decreto e precisate nella Circolare sulle disposizioni per favorire la rapida ripresa delle attività produttive del 12 giugno 2012 del Commissario delegato Presidente dell'Emilia-Romagna.

Misura 2 – rivolta sia alle imprese danneggiate che alle imprese NON danneggiate dal sisma –

Gli interventi previsti dalla presente misura sono riconducibili alla realizzazione di investimenti per ampliamenti della capacità produttiva, per nuove localizzazioni produttive (in ambito provinciale), per la riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione e/o commercializzazione, l'innovazione e ammodernamento tecnologico dei prodotti o processi produttivi, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica o ambientale. Gli interventi debbono essere relativi alla sede legale e/o ad una unità locale localizzata in uno dei comuni colpiti (articolo 3).

Si precisa che sono escluse tutte le spese per interventi già oggetto di altre forme di contribuzione, ad esempio a titolo di indennizzo (con riferimento alle medesime voci di spesa), a favore delle imprese danneggiate dal sisma ad opera di misure di emanazione di altri Enti ed istituzioni pubbliche (Regione, Provincia, ecc.), nonché di eventuali coperture assicurative. Al riguardo al fine di evitare doppie contribuzioni, sarà richiesto, in fase di rendicontazione, di esibire la documentazione di spesa in originale da vistare a cura dell'ufficio.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo camerale le spese sostenute, al netto di IVA, nel periodo dal 21 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 (farà fede la data del documento di spesa) per le seguenti tipologie di interventi:

Misura 1

- 1.1. consulenze professionali ai fini della verifica della sicurezza e dell'acquisizione della certificazione di agibilità sismica da rilasciarsi a seguito di verifica di sicurezza ai sensi delle norme tecniche vigenti (NCT 2008 capitolo 8) da parte di un professionista abilitato;
- 1.2. consulenze professionali ai fini della verifica della sicurezza e dell'acquisizione della certificazione di agibilità sismica **provvisoria** (nelle more della verifica definitiva di cui al punto precedente) da parte di professionista abilitato;
- 1.3. consulenze professionali ai fini della verifica della sicurezza nonché finalizzate alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico che si rendano necessari per il raggiungimento della percentuale del 60% del livello di sicurezza richiesto ad un edificio di nuova costruzione (art. 3, comma 10 del D.L. n. 74/2012).

Sono, inoltre, ammesse:

- le spese relative alla eventuale manutenzione ordinaria e/o spese sostenute per lo spostamento/riadattamento di macchinari, attrezzature, impianti, etc. relativi allo svolgimento dell'attività produttiva, che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative agli interventi di miglioramento strutturale:
 - a cui sia tenuta l'impresa conduttrice dell'immobile in cui viene svolta l'attività economica sulla base di **specifico**

accordo intervenuto con il proprietario dell'immobile stesso, da produrre agli uffici;

- **in funzione degli interventi di manutenzione straordinaria** di miglioramento ed ai fini dell'acquisizione della certificazione di agibilità sismica o degli adeguamenti sismici richiesti.

A titolo esemplificativo: spese per prestazione di servizi relativi allo spostamento/riadattamento di macchinari, attrezzature, impianti, etc, spostamento e/o messa in sicurezza di scaffalature e o materiali pesanti che possano, in caso di caduta, causare danni a persone, spese di facchinaggio, spese di personale interno, queste ultime nella misura massima del 20% delle spese esterne sostenute.

Tali spese saranno riconosciute ammissibili ove sia comprovata a tutti gli effetti:

- la pertinenza delle stesse rispetto alle attività indicate con riferimento alle tipologie di interventi ammessi (tramite presentazione di apposita documentazione, ad. es. accordo tra proprietario dell'immobile e conduttore);
- la trasparenza delle stesse tramite dettaglio dei costi (riferiti espressamente alle tipologie di interventi ammessi e rilevabili dai documenti di spesa) e disponibilità di idonei giustificativi a supporto in fase di rendicontazione.

Misura 2

- 2.1. acquisto di beni strumentali, nuovi di fabbrica, strettamente pertinenti alla specifica attività esercitata;
- 2.2. acquisto di dispositivi tecnici atti ad ottenere la riduzione dell'inquinamento e dei consumi energetici;
- 2.3. acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono esercitate le attività d'impresa (serrande e saracinesche, cancelli collocati a chiusura di protezione delle aperture di facciata degli stessi);
- 2.4. acquisto di attrezzature relative a tecnologia sulla sicurezza e cioè, a titolo esemplificativo: sistemi di allarme, video-sorveglianza, anticaccheggio, antifurto, attrezzature per video-sorveglianza, video-protezione con cassetta di registrazione e assimilabili, anche collegati a Centri di Controllo gestiti da Istituti di vigilanza privati, nonché sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui ai Protocolli d'intesa siglati tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria – in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", sulla tutela della privacy";
- 2.5. acquisto di strumentazione informatica necessaria all'adeguamento tecnologico dell'attività (a titolo esemplificativo: hardware, software, licenze per brevetti, periferiche, lettore per pagamenti bancomat e carte di credito), strettamente connessi alla realizzazione del progetto ed entro il limite massimo di spesa di euro 4.000;
- 2.6. attività formativa connessa all'utilizzo della strumentazione informatica acquistata nel limite massimo del 10% della spesa di cui al punto 2.5;
- 2.7. arredi, solo se funzionali all'attività d'impresa e con l'esclusione di suppellettili e complementi d'arredo nella percentuale massima del 20% delle spese ammissibili da 2.1 a 2.6;
- 2.8. attività di pubblicità, promozione e comunicazione;
- 2.9. canoni di affitto dei locali sede dell'attività d'impresa con riferimento ad un numero massimo di 4 mensilità.

Con riferimento ad entrambe le misure non sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

- acquisto autoveicoli, autocarri, veicoli, mezzi d'opera e mezzi di trasporto targati;
- acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e tramite leasing finanziario;
- acquisto di terreni;
- remunerazione di qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell'impresa richiedente, con la sola eccezione di quanto previsto nella **misura 1**;
- spese riguardanti commesse interne od oggetto di autofatturazione;
- spese documentate da note e ricevute;

- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti richiamati, nonché da imprese a questi ultimi riconducibili (in quanto facenti parte degli organi societari o degli assetti proprietari);
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA), sino ad un massimo di contributo di **8.000 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 3.000,00 euro (al netto di IVA). E' ammessa la cumulabilità degli interventi di cui alla Misura 1 ed alla Misura 2, fermo restando l'importo massimo del contributo concedibile pari a 8.000 euro.

8. PREMIALITA'

Imprese situate nelle "zone rosse" dei comuni colpiti

Nel caso di domande presentate da imprese situate nelle "zone rosse" dei comuni colpiti, come perimetrato ai sensi dei relativi provvedimenti comunali, l'importo del contributo massimo erogabile ai sensi del precedente punto 7. *Ammontare del contributo* viene elevato di 1.000,00 euro, sempre calcolato nel limite del **50%** delle spese sostenute ed ammesse.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo (in distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio e scaricabile dal sito www.fe.camcom.it), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Alla domanda dovranno essere allegati le copie dei preventivi relativi agli interventi da realizzare.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- **per posta**, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità
Via Borgoleoni, 11 – 44121 Ferrara

indicando sulla busta la dicitura *"Domanda di contributo per la continuità e la competitività delle imprese sul territorio della provincia di Ferrara interessate dal sisma del maggio 2012 – edizione 2013"*;

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza stessa.

- **per via telematica (PEC)**, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it

Nel caso di trasmissione mediante **lettera raccomandata**, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Nel caso di trasmissione **per via telematica**, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande, redatte in formato non modificabile (preferibilmente PDF/A), inviate **da una casella di posta elettronica certificata**.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione.

La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **dal 15 aprile 2013 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.**

La Camera di Commercio di Ferrara si riserva di decretare, con provvedimento dirigenziale, la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo secondo caso sarà altresì valutata l'opportunità di un prolungamento delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione di rendiconto.

La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ferrara e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine di spedizione delle domande, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari (articoli 3 e 4) e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a redigere la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico derivante dalla data di spedizione. Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio avvalersi dell'assistenza di esperti, richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo. La Camera di Commercio di Ferrara si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di ammissibilità delle spese e di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario Generale.

11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione degli incentivi sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui al precedente articolo 10 *Istruttoria e concessione del contributo.*

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle imprese ammesse. In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo

riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

12. RENDICONTAZIONE

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo tassativamente entro 90 giorni dalla realizzazione degli interventi e, in ogni caso, non oltre il **31 marzo 2014.**

E' possibile richiedere una proroga dei termini per la rendicontazione, per una sola volta e **per un periodo non superiore a 2 mesi**, alle seguenti condizioni:

- la richiesta dovrà pervenire alla Camera di Commercio entro il termine previsto per la realizzazione delle attività (31 dicembre 2013) ed essere debitamente motivata;
- sarà facoltà della Camera di Commercio concedere o meno la proroga a seguito della verifica delle motivazioni espresse nella richiesta.

Non saranno ammesse possibilità di proroga al di fuori delle condizioni sopra esposte.

Alle rendicontazioni finali dovrà essere allegata copia della documentazione giustificativa della spesa, accompagnata dai documenti comprovanti l'avvenuto pagamento (copia del bonifico effettuato, RIBA, estratto conto, scontrini di pagamento con bancomat o carta di credito, ecc.).

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara, nonché del DURC.

In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione.

Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa di rendiconto.

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, **non** possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel*

campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese già fornitrici della Camera di Commercio al 1° gennaio 2013, non potranno essere ammesse al contributo, mentre le altre imprese potranno essere beneficiarie solo se in condizione di non contrasto con la presente normativa al momento dell'ammissione alle agevolazioni.